



# Comune di Albidona

PROVINCIA DI COSENZA

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.9 del 30/10/2012

### OGGETTO:

**Determinazione aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "Imu" - Anno 2012.**

L'anno duemiladodici addì trenta del mese di ottobre alle ore diciassette e minuti zero nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome		Presente
1. P.I. Salvatore AURELIO	Sindaco	Sì
2. Leonardo GOLIA	Assessore	No
3. Francesco MUNDO	Consigliere	Sì
4. Salvatore Michele URBANO	Vice Sindaco	Sì
5. Giuseppe SALANDRIA	Presidente	Sì
6. Vincenzo AURELIO	Consigliere	No
7. Matteo RESCIA	Consigliere	Sì
8. Vincenzo NAPOLI	Consigliere	Sì
9. Maria Giuseppina RAGO	Consigliere	No
10. Anna Isabella Immacolata ADDUCI	Consigliere	Sì
	Totale Presenti:	7
	Totale Assenti:	3

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Signor Dott. Nicola MIDDONNO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor Giuseppe SALANDRIA nella sua qualità di Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

### IL RESPONSABILE DEL SETTORE INTERESSATO

In ordine alla regolarità tecnica esprime parere: F A V O R E V O L E   
NON FAVOREVOLE

Data: 30/10/2012

Il Responsabile  
F.to: Dott. Vincenzo AURELIO

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In ordine alla regolarità contabile esprime parere: F A V O R E V O L E   
NON FAVOREVOLE

Data: 30/10/2012

Il Responsabile  
F.to: Dott. Vincenzo AURELIO

### **IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Cede la parola al ViceSindaco, il quale nella sua relazione, da atto della proposta dell'amministrazione comunale di determinare le aliquote, per come di seguito: IMU ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE: 0,4%; ALTRI IMMOBILI/ AREE EDIFICABILI : 0,76%; si tratta della aliquote – base previste dalla legge, senza quindi operare alcun aumento.

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**VISTI** gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale;

**TENUTO CONTO** che l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata all'anno 2015 ;  
**DATO ATTO** che l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce: “*E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento*”;

**EVIDENZIATO** che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a:

- *disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;*

**VISTO** l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;

**VISTO** l'art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

**PREMESSO:**

- che con Decreto del Ministero dell'Interno del 21 dicembre 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale N° 304 del 31.12.2011 è stato differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte degli enti locali al 31 marzo 2012;
- che il comma 16-quater dell'articolo 29 del decreto legge 29 dicembre 2011 n. 216, aggiunto dalla legge di conversione 24 febbraio 2012 n. 14, ha previsto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte degli enti locali è differito al 30 giugno 2012;
- che con Decreto del Ministero dell'Interno del 20 giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 26 giugno 2012, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte degli enti locali è stato differito al 31 agosto 2012.
- che con Decreto del Ministero dell'Interno del 2 agosto 2012, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, il termine di approvazione del bilancio di previsione del 2012 è stato differito al 31 ottobre 2012;

**TENUTO CONTO** che per l'IMU, ai sensi dell'art. 13, comma 12 bis, del sopra citato D.L. 201/2011, così come modificato da ultimo dall'art. 9, comma 3, lett. a), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, "Entro il 31 ottobre 2012, sulla base dei dati aggiornati, ed in deroga all'articolo 172, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i comuni possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo";

**CONSIDERATO** che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione esclusivamente tramite il canale telematico messo a disposizione sul sito [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it);

**PRESO ATTO** che ai sensi dell'art. 9, comma 8 del D. Lgs. 14/03/2011 n. 23, come modificato dall'art. 4 del D.L. 2 marzo n. 16, sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h) ed i) del citato decreto legislativo n. 504 del 1992. Sono, altresì, esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);

**RILEVATO** che per questo Comune risultano esenti dall'IMU:

- i terreni agricoli in quanto il Comune di Albidona risulta inserito tra quelli di cui alla circolare 14 giugno 1993 n. 9 del Ministero delle Finanze, in quanto zona delimitata ai sensi dell'articolo 15 della legge 984 del 1977;
- i fabbricati rurali ad uso strumentale in quanto questo Comune è inserito nell'elenco ISTAT e qualificato come montano o parzialmente montano (art. 9 D. Lgs. 14 marzo 2011 n. 23 così come modificato dalla legge 26/04/2012 n. 44 di conversione del D.L. 02/03/2012 n. 16);

**TENUTO CONTO** che, il comma 6 dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, stabilisce che: "L'aliquota di base dell'imposta e' pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali" e che il successivo comma 7 stabilisce che: "L'aliquota e' ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali";

**TENUTO CONTO**, inoltre, che, per effetto di quanto al comma 10 del più volte detto art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Albidona. Responsabile Procedimento: MUNNO Salvatore (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e che, se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

**CONSIDERATO**, inoltre, che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

**DATO ATTO**, pertanto, che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400, da intendersi in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200;

**DATO ATTO**, altresì, che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base dello 0,76 per cento e che la quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria;

**CONSIDERATO** che per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria e che le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni;

**DATO ATTO** che per il versamento dell'imposta, per la rata di giugno e per quella eventuale di settembre è stato utilizzato esclusivamente il modello F24, mentre per la rata dicembre è prevista la possibilità del versamento anche con bollettino postale;

**VISTE** le stime elaborate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in ordine al gettito IMU 2012, nonché i dati provvisori messi a disposizione dal Ministero dell'Interno relativamente all'ammontare complessivo delle assegnazioni a favore di questo Comune;

**VISTO** il parere favorevole di regolarità tecnica, sulla presente proposta, espresso ai sensi dell'articolo 49, TUEL 267/00, da parte del responsabile del tributo;

Con voti N°7 favorevoli, resi per alzata di mano, su N°7 consiglieri presenti e votanti;

## **DELIBERA**

1. **DI DARE ATTO** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. **DI PRENDERE ATTO** che, ai sensi dell'art. 13, comma 12 bis, del D.L. 201/2011, convertito in legge 22 dicembre 2011 n. 214, così come modificato da ultimo dall'art. 9, comma 3, lett. a), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, "*Entro il 31 ottobre 2012, sulla base dei dati aggiornati, ed in deroga all'articolo 172, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i comuni possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo*";
3. **DI DETERMINARE** le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria anno 2012 :
  - ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE: 0,4%;
  - ALTRI IMMOBILI/ AREE EDIFICABILI : 0,76%.
4. **DI DETERMINARE** le seguenti detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria anno 2012:
  - a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 oppure l'importo della detrazione definitivamente stabilita dallo Stato qualora dallo stesso modificata, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
  - b) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni oppure dell'importo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente

nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400 oppure l'importo complessivo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base;

5. **DI DARE ATTO** che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2012;
6. **DI DARE ATTO** che per l'anno 2012, l'IMU dovuta per l'abitazione principale e sulle pertinenze (una sola per ognuna delle categorie C2, C6, C7) si potrà pagare in due rate del 50% oppure in 3 rate pari al 33,33% dell'imposta complessiva;
7. **DI CONFERMARE** che la dichiarazione IMU va presentata entro 90 giorni dalla data in cui sorge l'obbligo per l'adempimento. Il termine per la scadenza per presentare la prima dichiarazione IMU, relativa ad immobili che hanno subito modifiche dal 1° gennaio 2012, fissato inizialmente al 30 settembre 2012, è stato prorogato, con l'art. 9, comma 3, lett. b) del D.L. n. 174/2012, che modifica il comma 12-ter dell'art. 13 del D.L. 201/2011, al 30 novembre 2012;
8. **DI RICONOSCERE** valida l'esenzione dal pagamento dell'IMU per i fabbricati rurali ad uso strumentale, ricadenti nel territorio comunale, previa apposita dichiarazione da parte degli aventi diritto;
9. **DI INVIARE** la presente deliberazione tariffaria, relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;
10. **DI DICHIARARE**, con separata e successiva votazione, resa per alzata di mano e recante il seguente esito N°7 voti favorevoli su N°7 consiglieri presenti e votanti, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Del che si è redatto il presente verbale

Il Presidente  
F.to: Giuseppe SALANDRIA

Il Segretario Comunale  
F.to: Dott. Nicola MIDDONNO

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 08/11/2012 al 23/11/2012 come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Albidona, lì 08/11/2012

Il Segretario Comunale  
F.to: Dott. Nicola MIDDONNO

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Albidona, lì 08/11/2012

Il Segretario Comunale  
Dott. Nicola MIDDONNO

### DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ

#### DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 30-ott-2012

Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Albidona, lì 30-ott-2012

Il Segretario Comunale  
F.to: Dott. Nicola MIDDONNO